STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano 3/6/2019

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B: Martini 3
001989 Roma

Oggetto: osservazioni al documento Consob relativo alle offerte iniziali e agli scambi di cripto-attività

Nome: Antonio Franceschetti

Dottore commercialista revisore dei conti, Consulente Finanziario Professionista e Presidente di Foodchain spa azienda che si occupa da sempre di tracciatura alimentare utilizzando la blockchain.

Q1: Si condivide la definizione di "cripto-attività" delineata nel Riquadro 1? Riesce la definizione a catturare le specificità rilevanti della cripto-attività rispetto all'approccio delineato nel presente documento?

Risposta: la definizione per molti aspetti è corretta tuttavia è limitante la sola definizione di "progetti imprenditoriali", andrebbero ricompresi tutti i diritti reali e il diritto di proprietà non solo nei confronti delle attività imprenditoriali ma anche nei confronti di singoli beni (es. Tokenizzazione della Gioconda…. I proprietari dei token ricevono i proventi derivanti dalla locazione ai musei) La tokenizzazione può essere sicuramente utilizzata per il finanziamento di progetti imprenditoriali, ma la tokenizzazione delle attività può avere un fine alternativo rispetto al finanziamento ossia quella di avere una revenue a fronte del diritto su un bene.

Q2: In particolare, si condivide la centralità degli elementi della finalizzazione al finanziamento di progetti imprenditoriali, dell'impiego di tecnologia basata su registri

distribuiti e dello scopo ultimo della circolazione delle cripto-attività in appositi sistemi di scambi?

Nulla in contrario purchè la blockchain di riferimento sia open source, pubblica, decentralizzata e autonoma, che realizza una infrastruttura per smart-contract.

Q3: Riesce la definizione ad escludere con chiarezza le fattispecie non idonee a costituire oggetto di trattazione secondo l'approccio delineato nel documento (i.e. pure commodity-token non destinati alla circolazione su circuiti di scambio di tipo secondario, valori mobiliari/strumenti finanziari come codificati dalla disciplina EU)?

Nella definizione direi di si anche in considerazione che al punto 1 ho consigliato di inserirli. Naturalmente ci vorrà un regolamentazione, inserirei anche gli utility token, essendo anche quest'ultimi potenzialmente idonei ad essere negoziati sul mercato secondario insieme ai commodity-token.

Q4: La disciplina vigente per strumenti e prodotti finanziari prevede regole all'ingresso volte a graduare i diversi presidi posti a tutela degli investitori; si condivide la previsione di una disciplina delle cripto-attività regolate che invece non contempla, ad esempio, soglie di valore per esenzioni (riferite alle emissioni sotto soglia) oppure maggiori presidi (per le emissioni sopra soglia)?

No. In generale qualunque sia l'importo richiesto dalla ICO o il numero di soggetti che vi aderiranno a parere del sottoscritto deve essere normato l'obbligo di una relazione preventiva asseverata redatta da parte di un esperto del settore (Commercialista, consulente finanziario, esperto del settore iscritto al determinato albo….Nomad ecc) che valuti la realizzabiltà di quanto scritto nel White paper (tipo Nomad o tipo art 161 L.F) Per poi ICO con Partrecipanti sopra certa soglia (da definire) o al di sopra di un certo importo sarà necessario oltre alla relazione preventiva anche predisporre la documentazione a tutela del pubblico risparmio (disciplina del prospetto e MIFID 2).

Il motivo della introduzione della relazione preventiva è al fine di avere maggiori garanzie sulla presentazione di ICO di qualità per poterci distinguere a livello mondiale.

Q5: Si condivide la proposta di ampliare la gamma delle attività che possono essere effettuate dai gestori di portali di crowdfunding a comprendere anche la promozione di offerte di cripto-attività di nuova emissione? Si chiede inoltre di fornire motivazioni e/o dati a supporto dell'identificazione di eventuali sinergie/opportunità che possano scaturire dallo svolgimento di entrambe le attività, oppure rispetto a eventuali ragioni di contrarietà.

La scelta di affidare alle piatteforme di crowdfunding il compito di promuovere queste iniziative sembra la più logica, anche perché il fenomeno delle ICO è decisamente simile a quelle che è il crowdfunding come disciplinato dall'articolo 100 ter ma questo deve avvenire con le regole sopra menzionate al fine di non svalutare le iniziative e di non procedere con una "Bolla".

Q6: Si condivide la proposta di estendere lo svolgimento dell'attività di gestione di piattaforme per le offerte di cripto-attività anche a soggetti operanti sin dall'inizio ed

esclusivamente in cripto-attività (ovvero che non abbiano già avviato un'operatività quali gestori di portali per le offerte di crowdfunding autorizzati dalla Consob)?

Assolutamente No, non è possibile affidare una così delicata operazione a un "sito internet" perche altro non è.

Q7: L'approccio delineato per lo svolgimento delle offerte in sede di nuova emissione di cripto-attività riesce a conciliare le caratteristiche del fenomeno con le esigenze di tutela degli investitori? Si condivide, in particolare, la previsione di un regime cosiddetto di opt-in, articolato nei termini sopra descritti?

Si ferma restando la relazione preventiva.

Q8: Si ritiene opportuno, nell'ottica della maggiore tutela degli investitori, stabilire uno stretto collegamento fra l'offerta di cripto-attività di nuova emissione, realizzata per il tramite di piattaforme vigilate, e il loro successivo accesso a un sistema di scambi dedicato soggetto a regolamentazione e vigilanza (cfr. paragrafo che segue)?

Nessuna eccezione a riguardo.

Q9: Quali requisiti minimi si ritiene che debbano possedere i soggetti che emettono criptoattività, affinché queste ultime possano essere accettate per la negoziazione?

I soggetti proponenti e/o facenti parte della società devono avere i classici requisiti dell'art 13 e14 TUF.

Q13: Quali caratteristiche dovrebbe avere la blockchain al fine garantire un adeguato livello di sicurezza del registro distribuito su cui le cripto-attività vengono registrate e trasferite?

A parere del sottoscritto la blockchain deve assolutamente essere LIBERA, PUBBLICA, DECENTRALIZZATA ed AUTONOMA altrimenti perde le caratteristiche di sicurezza, inviolabilità, incorruttibilità, veridicità per il problema del 50% +1 … è di tutta evidenza che se i nodi sono per piu del 50% di un soggetto singolo che cosa questo potrebbe provocare alla blockchain … figuriamoci se tutti i nodi dono solo di un soggetto.

Dott. Antonio Franceschetti